



N. R.G. 4246/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **4246/2015** promossa da:

SABISTER MAURIZIO, nato a Catania, il 23.08.1957, elett. dom. in VIALE TERACATI N. 130 SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. BIANCOLILLA DANILO giusta procura in atti.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. SPORT VOLLEY CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIALE TERACATI N. 130 SIRACUSA domiciliato in via teocrito n. 129 SIRACUSA; rappresentata e difesa dall'avv. BIANCOLILLA DANILO giusta procura in atti.

OPPONENTI

contro

BONACCORSO GIOVANNI, nato a Catania, il 10.02.1965, elett. dom. domiciliato in VIA CENTURIPPE 11 CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. AGOSTA CONCETTA giusta procura in atti.

OPPOSTO

pagina 1 di 8



All'udienza del 30.11.2021 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione di termini ex art. 190 cpc, veniva posta in decisione.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione

Gli opposenti in epigrafe convenivano in giudizio Bonaccorso Giovanni, proponendo rispettivamente due singole opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2015 emesso dal Tribunale di Catania il 13.01.2015, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge, quale compenso per le prestazioni professionali espletate in qualità di capo allenatore per le stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, in particolare, era previsto il compenso complessivo di euro 60.000,00, da corrispondere in acconti di euro 20.000,00, per ogni stagione sportiva, quindi, chiedeva il saldo pari ad euro 6.000,00, corrispondente alla prima stagione sportiva 2010/2011, essendo stato corrisposto solo la somma di euro 14.000,00, riservandosi di agire in separata sede per ottenere, ai sensi dell'art.10 del contratto stipulato, l'ulteriore importo di euro 40.000,00. Tali opposizioni incardinavano il presente procedimento ed il procedimento n.4247/2015 R.G., successivamente riunito, stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva. Eccepevano, preliminarmente, il difetto di competenza e/o giurisdizione stante la sussistenza di una clausola compromissoria, nonché l'incompetenza funzionale del Tribunale di Catania, in favore della Sezione Lavoro, trattandosi di lavoro subordinato o a quest'ultimo assimilato. Eccepevano, altresì, la decadenza dell'obbligazione di garanzia nei confronti di Sabister Maurizio, ai sensi degli artt.38 e 1957 c.c. Nel merito, eccepevano che *nel corso della prima stagione (2010/2011), il sig. Bonaccorso veniva regolarmente pagato, l'A.S.D. Volley Sport Volley Catania, sborsava, infatti, l'intera somma di euro 20.000,00 e non, come asserito da controparte, soli euro 14.000,00.* Infine, eccepevano l'inadempimento delle obbligazioni pattuite, in quanto il Bonaccorso interrompeva il rapporto contrattuale, poiché si trasferiva a Tuscania dove ha rivestito prima il ruolo di direttore tecnico e poi di allenatore. Sicchè, chiedevano, come da comparsa conclusionale depositata: *accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale ovvero il difetto di giurisdizione del Tribunale Civile di Catania, avendo le parti devoluto ogni controversia derivante dal contratto de quo al collegio arbitrale; conseguentemente dichiarare la competenza ovvero la giurisdizione del collegio arbitrale secondo la clausola contrattuale concordata dalle parti; - In via subordinata. Accertare e*



dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale Civile di Catania; conseguentemente dichiarare la competenza della sezione lavoro e previdenza del medesimo Tribunale Civile. - In via ulteriormente subordinata. Accertare e dichiarare la decadenza del Sig. Bonaccorso Giovanni dalla fideiussione nei confronti del Sig. Sabister Maurizio e, conseguentemente, accertare e dichiarare la decadenza dalla domanda dello stesso opposto nei confronti del Sig. Sabister Maurizio, mandando per l'effetto assolto quest'ultimo da ogni e qualsiasi pretesa avversaria; 2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui il giudice adito dovesse rigettare le superiori eccezioni pregiudiziali e/o preliminari, senza comunque recedere dalle eccezioni stesse, si chiede rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, anche in ragione della spiegata eccezione di inadempimento; - Conseguentemente condannare l'opposto, Bonaccorso Giovanni, alla rifusione delle spese legali, nonché al risarcimento del danno nei confronti del Sig. Sabister Maurizio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà dichiarata dal Giudice adito.

Si costituiva Bonaccorso Giovanni, il quale rilevava che, in forza dell'art.10 del contratto stipulato, aveva maturato il diritto a percepire la complessiva somma di euro 46.000,00 per le tre stagioni sportive, provvedendo, pertanto, ad adire il Tribunale con il ricorso per decreto ingiuntivo in oggetto la somma di euro 6.000,00, e con ricorso ex art.702 bis, per la somma residua di euro 40.000,00. Contestava le eccezioni preliminare avanzate e nel merito contestava l'opposizione avanzata e ne chiedeva il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Disposta la riunione del presente procedimento e del procedimento n.4247/2015 R.G., con ordinanza depositata il 20.10.2015, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Quindi, la causa, istruita documentalmente, stante il rigetto delle richieste di prova avanzate come da ordinanza del 30.01.2017, alla quale si rinvia, veniva, assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020, e, all'udienza del 30.11.2021, veniva posta in decisione, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.

Innanzitutto, con riguardo all'eccepito difetto di giurisdizione e/o competenza, stante la sussistenza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art.11 del contratto per prestazione sportiva dilettantistica stipulato tra le parti, secondo cui "le parti si obbligano a devolvere la risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto ad un collegio arbitrale costituito secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti", deve rilevarsi, in punto di diritto, che la clausola di



deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto (Cass. Civ., n.497/2021, il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il contraente avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto, come nella specie). Inoltre, la produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l'esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all'efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un'eccezione d'incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta (cfr., Cass. Civ., n.2666/2022).

Nella specie, in disparte dalla valutazione di efficacia della predetta clausola compromissoria in quanto generica, non specificando a quale regolamento vigente debba farsi riferimento al fine di costituire il collegio arbitrale, così rendendo impraticabile ed oggettivamente impossibile l'accesso alla tutela giurisdizionale, deve osservarsi che parte opposta ha prodotto una copia del contratto stipulato tra le parti priva della propria specifica sottoscrizione con riguardo alle clausole vessatorie indicate tra cui quella in esame, nonché priva della propria sottoscrizione con riguardo alla dichiarazione contenuta a margine secondo cui: "la presente convenzione è stata oggetto di specifica trattativa tra le



parti e da esse è stata vista, letta e sottoscritta”, che appare una mera formula di stile, non rilevante in assenza di ulteriori elementi probatori da cui è possibile desumere che vi sia stata una effettiva trattativa tra le parti, stante la specifica contestazione al riguardo e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. Pertanto, tale clausola deve ritenersi nulla ed inefficace.

Con riguardo alla eccepita incompetenza funzionale in favore del Giudice del Lavoro, deve evidenziarsi che, come condivisibilmente espresso da altro giudice nella causa incoata dall’opposto ex art.702 bis c.p.c. nel proc. n.10352/2014 R.G., definito con sentenza del 12.11.2020, prodotta in atti, dal contratto stipulato si evincono i presupposti di un contratto di lavoro autonomo, fondato in principal modo sulla fiducia e sulla particolare professionalità qualificante il tipo di prestazione professionale espletata. Ed invero, lo stesso art.3 qualifica espressamente il rapporto tra le parti quale *prestazione sportiva dilettantistica ed in quanto tale, sia ai fini civistici che fiscali, di lavoro autonomo*. Ciò viene ribadito nel successivo art. 12 del contratto in oggetto che rinvia alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo. D’altronde, viene pattuito che il capo allenatore rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività a carattere non sportivo che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso Capo Allenatore si assume con la sottoscrizione del presente accordo. A ciò si aggiunga che all’art.5 viene espressa la più completa autonomia tecnica ed organizzativa nello svolgimento del lavoro, salvo, ovviamente il rispetto degli impegni contrattualmente assunti; ed, inoltre, il contraente può predisporre il calendario dell’attività; definire in ogni circostanza i giorni e gli orari dell’attività sportiva; si impegna nei confronti dei tecnici e dei dirigenti alla collaborazione sia formale che sostanziale. A nulla rilevando la previsione di provvedimenti disciplinari ex art.8, che nella complessiva valutazione del contratto non appare inficiare il carattere di autonoma organizzazione del lavoro che esclude una qualunque subordinazione. Infatti, la Suprema Corte è costante nell’affermare che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale -, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale (Cass. Civ., n.29646/2018; si veda, anche, Cass. Civ., n.4171/2006, secondo cui, l’elemento che



contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali). Sicchè, deve rigettarsi la eccepita incompetenza.

Infine, con riguardo all'eccepita decadenza nei confronti di Sabister Maurizio, il quale ha sottoscritto il predetto contratto quale rappresentante legale della Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Volley Catania e quale garante in proprio del *perfetto adempimento delle obbligazioni assunte da parte della società che rappresenta*, deve osservarsi, in diritto, che, nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ. (Cass. Civ., n.29733/2011; si veda, anche, Cass. Civ., n.12508/2015).

Ciò posto, deve evidenziarsi che nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.16836/23015). Nella specie, non vi è un espresso riferimento alla scadenza delle obbligazioni assunte, bensì vi è un espresso riferimento all'integrale adempimento delle stesse, sicchè, non appare applicabile



l'art.1957 c.c., alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. Ad abundantiam, deve evidenziarsi che essendo la durata del contratto indicata con valenza triennale compresa la stagione 2012/2013 (dal 16/08 al 30/06, come contrattualmente prevista), l'opposto ha depositato tempestivamente ricorso per decreto ingiuntivo in data 28.11.2013, che è stato rigettato con provvedimento del 23.01.2014 nel proc. n. 15682/2013, come da all. 9 della comparsa di costituzione, evitando la prescritta decadenza, a lume della giurisprudenza di legittimità che considera efficace sotto tale profilo il mero deposito del ricorso e non la successiva notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente (si veda, al riguardo, in un caso analogo, Cass. Civ., 20.04.2004, n.7502). A nulla rilevando quanto eccepito da parte opponente circa la decorrenza del termine dalle singole stagioni sportive, in quanto il frazionamento in scadenze pattuite non esclude il carattere unitario del compenso pattuito, pari alla complessiva somma di euro 60.000,00, come evincibile ictu oculi dalla semplice lettura del contratto e, quindi, la decorrenza del termine dalla scadenza della durata del contratto come sopra indicata.

Ciò posto, nel merito, deve osservarsi che, in punto di diritto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. Civ., n.21522/2019, nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti).

Infine, il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. Civ., n.21235/2009).

Coniugati i sopra enunciati principi normativi e giurisprudenziali, non v'è dubbio che parte opposta ha provato il conferimento dell'incarico professionale, sulla base del contratto



stipulato, nonché il compenso pattuito. Inoltre, è pacifico e non contestato che il Bonaccorso ha espletato la propria attività professionale per la prima stagione sportiva 2010/2011, per la quale, peraltro, parte opponente asserisce di aver corrisposto l'intera trance pattuita senza tuttavia provare documentalmente tale assunto, onere sulla stessa incombente trattandosi di fatto estintivo dell'obbligazione in oggetto. Peraltro, parte opponente fonda tutta la propria tesi difensiva sulla eccezione d'inadempimento della prestazione pattuita con riguardo alle successive stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013, oggetto, peraltro, di altro procedimento, conclusosi con la sentenza suindicata. Pertanto, tale asserito inadempimento non concerne il periodo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, anche alla luce del principio del ne bis in idem.

Sicché, appare provato che l'opposto ha diritto alla corresponsione del saldo non corrisposto relativo all'attività professionale espletata per la stagione sportiva 2010/2011, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, all'evidenza le vicende successive in relazione alle quali si è interrotto il rapporto contrattuale non concernono il presente procedimento, mentre l'eccezione di inadempimento appare infondata in quanto appare incontestato che per il periodo oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo l'opposto abbia espletato la propria attività professionale.

Ne deriva il rigetto dell'opposizione avanzata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. richiesta da parte opponente, per come sopra evidenziato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, secondo la tabella n.2, terzo scaglione del D.M. 55/2014, decurtato della fase istruttoria non espletata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:

- rigetta l'opposizione avanzata e dichiara l'esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 3.235,00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.

Catania, il 15.06.2022.

Il Giudice

(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)

